

Provincia di Foggia

protocollo@cert.provincia.foggia.it

Arpa Puglia – Direzione Scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia – DAP Foggia

dap.fg@arpa.puglia.it

1

Oggetto: Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell' AIA rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 23 luglio 2010. Riscontro al parere di ARPA Puglia – CRA reso con nota prot. 9831-32 del 10 febbraio 2021.

Si fa seguito al parere, reso da ARPA Puglia – Centro Regionale Aria, nell' ambito del procedimento indicato in oggetto con nota prot. 9831-32 del 10 febbraio 2021 per rappresentare quanto segue.

Con riferimento alle richieste riguardanti il comparto emissivo, si allega il Piano di Monitoraggio e Controllo in revisione 2 del 12 febbraio 2021 con il recepimento delle osservazioni riguardanti i controlli in aria ambiente previsti per l' emissione diffusa contraddistinta con la sigla Σ ED.

Quanto alla indicazione riportata nel citato parere sui valori limite da applicare per detta emissione diffusa (D.Lgs. 155/2010) si ritiene utile evidenziare quanto segue.

Rimettendo all' Autorità competente la decisione finale di fissazione dei valori limite per le emissioni in atmosfera, a seguito della prossima seduta di conferenza di servizi, si

deve precisare che la norma invocata – D.Lgs. 155/2010 – costituisce il quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell' aria ambiente in recepimento della direttiva 2008/50/CE.

Il decreto in esame stabilisce, in particolare, i valori limite per le concentrazioni nell' aria ambiente anche di piombo e PM10 nonché i valori obiettivo per le concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Come noto, la norma è finalizzata a regolamentare i livelli delle immissioni in atmosfera (e non delle emissioni in atmosfera diversamente disciplinate dal D.Lgs. 152/06 e smi e dalle BAT Conclusioni pertinenti) per i quali i valori limite ed obiettivo fissati sono stabiliti evidentemente su ordini di grandezza estremamente inferiori di 10^3 - 10^6 ($\mu\text{g-ng}$) rispetto ai valori limite tipici delle emissioni in atmosfera espressi invece in termini di mg.

2

Ed, inoltre, i valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010 per i parametri PM10 e piombo sono articolati in modo completamente diverso rispetto ai criteri applicati per le emissioni in atmosfera.

Ad esempio, per il parametro PM10 si hanno due diversi limiti:

- 1 giorno: $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte per anno civile
- Anno civile: $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$

mentre per i parametri arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene non sono previsti valori limite bensì valori obiettivo.

Si tratta, quindi, di un approccio metodologico completamente diverso da quello previsto per il controllo delle emissioni in atmosfera puntuali con modalità discontinue.

Infatti, il nesso fra la definizione di valori limite di emissione e la norma richiamata in materia di qualità dell' aria (immissioni) si ritrova nel combinato disposto degli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 155/2010 in cui è previsto che le Autorità competenti possano stabilire

limiti alle emissioni in atmosfera secondo i criteri definiti nei piani di risanamento finalizzati a ridurre il rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.

Un esempio in Puglia è rappresentato dal "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi approvato con DGR 1474 del 17/07/2012". Con detto strumento sono state, infatti, definite le prime misure di salvaguardia per il comparto industriale con l'obbligo di riesame dei provvedimenti per le installazioni AIA finalizzato anche alla rideterminazione dei valori limite di polveri e IPA, secondo le norme in materia di emissioni in atmosfera, a fronte di accertati superamenti dei limiti di qualità dell'aria.


In conclusione, confidando in un sereno confronto tecnico durante la prossima seduta di conferenza di servizi, si rimane in attesa della definizione dei limiti delle emissioni in atmosfera da parte dell'Autorità Competente.

3

Distinti Saluti

Cerignola, 12/02/2021

Il Legale Rappresentante



ECODAUNIA s.r.l.
via dei Calzolari - Z.I.
71042 CERIGNOLA (FG)
C.F./P.I.: 01853250718